

DIREZIONE GENERALE

MIUTA

OGGETTO: CIRCOLARE DI DISPOSIZIONE SULLE MODALITA' DI SOSTITUZIONE DEI DIRETTORI DI STRUTTURE COMPLESSE AFFERENTI A MACRO ARTICOLAZIONI AZIENDALI

1007

AI RESPONSABILI DEI PRESIDII OSPEDALIERI:

- Atri
- Giulianova
- S.Omero
- Teramo

AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO:

- Salute Mentale
- Prevenzione
- Assistenza Sanitaria Territoriale
- Tecnico

Premesso che l'art.18 del CCNL 1998/2001, come integrato dal CCNL 2002/2005 stabilisce quanto appresso:

1. *"In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore del dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale più strutture complesse.*
2. *Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:*
 - a. *Il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art.27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;*
 - b. *Valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati*
3. *Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.*
4. *Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR483 e 484/1997 ovvero dell'art.17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabile fino a dodici.*
5. *nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali – ove previsto dalle leggi regionali – presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art.71 del dlgs 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per distacco sindacale, l'azienda applica il comma 4 e*



Ministero della Sanità Direzione Generale

PRONUMERO TELEFONICO
NUMERO VERDE
800 - 88 00 11

centralino 0861/4291

provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.

6. ...omissis ...
7. le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di €535,05 e per la sostituzione di cui al comma 3 di €267,52. Dette indennità sono finanziate con i fondi di cui agli artt.54 e 56 del CCNL 2002/2005 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.
8. Le aziende ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.
9. ... omissis..."

Tanto premesso si dispone che:

- a) **I RESPONSABILI DEI PRESIDI OSPEDALIERI ED I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI** in indirizzo, **provvedano**:
 - entro il 31 dicembre di ciascun anno, a richiedere ai direttori delle strutture complesse ubicate presso la macro articolazioni rimesse alla Loro responsabilità, l'indicazione del sostituto di cui al comma 2. dell'articolo sopra riportato precisando che l'indicazione di che trattasi deve essere trasmessa entro e non oltre il successivo 31 gennaio.
 - entro la prima settimana del mese di febbraio di ciascun anno a trasmettere alla Gestione Risorse Umane l'elenco degli individuati sostituiti oltre a comunicare le unità operative che incorrono nella fattispecie prevista sub punto 8 dell'art.18;
 - In caso di assenza del direttore di struttura complessa a trasmettere **TEMPESTIVAMENTE** l'indicazione dell'inizio e della presunta fine dell'assenza alla gestione risorse umane.
- b) **IL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE** provveda alla predisposizione degli atti deliberativi necessari entro 7 giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

Fermo restando che le disposizioni di cui sopra costituiscono la regolamentazione "a regime" dell'istituto di che trattasi, le SS.LL. sono invitate ad attivare la procedura di cui al punto a) sopra descritto pur essendo già scaduti i termini nello stesso indicati. La trasmissione alla Gestione Risorse Umane dell'indicazione dei nominativi dei sostituiti dovrà essere effettuata, per l'anno in corso, entro e non oltre il giorno 30 aprile p.v.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rossella Di Marzio

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giacchino Paletti

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pier Luca Bonazzi del Poggetto

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Molinari